

## Le pensioni dei liberi professionisti iscritti ad un albo

# Infermieri professionali

Continuiamo nella pubblicazione delle schede relative alla previdenza dei liberi professionisti iscritti ad un albo.

E' un lavoro che ci impegnerà per parecchio tempo essendo le casse interessate ben 26.

Il testo delle schede, riordinato da Salvatore Martorelli, è stato tratto da una pubblicazione del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali <http://www.pensionielavoro.it/>

## Infermieri professionali

**ENTE GESTORE** - Ente Nazionale di previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica  
Via Alessandro Farnese 3 - 00192 ROMA - [www.enpapi.it](http://www.enpapi.it)

### CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

L'Ente Previdenziale di riferimento per gli Infermieri Professionali è l'Ente Nazionale di previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), che si alimenta con tre tipi di contribuzione.

#### Contributo soggettivo

---

Viene stabilito in misura pari al 16% del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell'indice generale dei prezzi al consumo (pari a 103.055 euro per il 2020) comunque dovuto per il 2020 un importo minimo di 1.600 euro.

Oltre al contributo soggettivo obbligatorio del 16%, è concessa la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva variabile prescelta dal 16% al 23% del reddito professionale netto.

Sono esonerati dal versamento del contributo minimo i professionisti altresì titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno. Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con contratti di lavoro a tempo parziale e prestazioni rese con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, il contributo minimo è ridotto nella misura del 50%.

È inoltre prevista la riduzione del contributo minimo (50%), per gli iscritti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età all'atto della prima iscrizione all'Ente e per i titolari di partita IVA, nei primi 4 anni di iscrizione o, ancora, in caso di sospensione dell'attività professionale per almeno 6 mesi continuativi nel corso dell'anno solare.

#### Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

---

Il contributo è pari al 4% (2%, più maggiorazione di un ulteriore 2%) di tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività infermieristica libero-professionale, (anche se esenti da IVA), con un minimo di 150,00 euro. La maggiorazione (ulteriore 2%), a partire dal 2012, viene utilizzata per l'incremento annuale del montante contributivo individuale.

Restano escluse, su indicazione dei Ministeri Vigilanti, le pubbliche amministrazioni, nei cui confronti la misura del contributo integrativo riscossa dall'iscritto resta fissata al 2% (non viene pertanto richiesta la maggiorazione del 2% destinata ai montanti).

#### Contributo di maternità

---

Il contributo di maternità è dovuto da tutti gli iscritti all'Ente ed è destinato alla copertura delle indennità di maternità erogate a favore delle libere professioniste iscritte nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151. L'importo del contributo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e per il 2020 risulta pari a 80 euro.

## I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

### Pensione di vecchiaia

---

La pensione di vecchiaia si ottiene con le seguenti due alternative:

1. età di 65 anni sia per gli uomini sia per le donne con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
2. età di 57 anni con almeno 40 anni di contribuzione.

### Pensione di inabilità

---

Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributieveffettive dei quali almeno 3 versati nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. Viene richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%) e la cessazione dell'attività libero professionale (cancellazione dal Collegio) nonché che l'evento invalidante si sia verificato e la domanda sia stata presentata nel periodo di esercizio dell'attività libero professionale ovvero precedentemente alla domanda di esonero.

### Assegno di invalidità

---

Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi effettivi, dei quali almeno 3 versati nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. Viene richiesto il riconoscimento dello stato di invalidità che riduce a meno di 1/3 la capacità all'esercizio della professione per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione. L'assegno d'invalidità non può essere concesso (o se concesso è revocato): qualora venga meno la riduzione della capacità lavorativa oppure nel caso in cui il danno sia stato risarcito e il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5%, dell'importo annuo spettante. L'assegno d'invalidità è proporzionalmente ridotto qualora il risarcimento sia inferiore.

Viene ridotto proporzionalmente all'entità dei redditi conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all'invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, l'assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo INPS la riduzione sale al 50%.

### Pensione di invalidità ridotta

---

Reddito di lavoro	% di riduzione dell'assegno spettante
Fino a 4 volte l'ammontare del trattamento minimo INPS	--
Oltre 4 volte l'ammontare del trattamento minimo INPS	25%
Oltre 5 volte l'ammontare del trattamento minimo INPS	50%

### Pensione ai superstiti

---

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere 5

anni di contribuzione di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte. Qualora non sussistano i requisiti contributivi ed assicurativi per l'erogazione della pensione ai superstiti, ai medesimi compete la restituzione dei contributi soggetti versati.

### Aventi diritto

I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge (anche se legalmente separato purché senza addebito di responsabilità; nel caso il coniuge separato abbia tal addebito avrà diritto alla pensione solo ove risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto) e i figli (minorenni, maggiorenni iscritti a corsi di studio superiori o universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

### Quote spettanti

La misura della pensione è stabilita in una quota dell'intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; un genitore: 15%; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all'intero ammontare della pensione spettante o che sarebbe spettata al defunto.

### Se il superstite possiede redditi

La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: del 25%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d'importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; del 40%, in presenza di redditi (escluso quello della casa di abitazione) d'importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; del 50%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d'importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

### Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti

---

Reddito IRPEF del superstite	Percentuale di cumulabilità
Fino a 2 volte l'ammontare del minimo INPS	100%
Oltre 3 volte l'ammontare del minimo INPS	75%
Oltre 4 volte l'ammontare del minimo INPS	60%
Oltre 5 volte l'ammontare del minimo INPS	50%

### **DECORRENZA E MISURA DELLA PENSIONE**

La pensione di vecchiaia decorre primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La medesima modalità avviene per la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità. La pensione ai superstiti è fissata al primo giorno del mese successivo alla data del decesso del dante causa.

## Misura della pensione

---

L'importo della pensione è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

### Coefficienti di conversione del montante contributivo validi per 2019 e 2020

Età pensione	% da applicare al montante contributivo	Età pensione	% da applicare al montante contributivo
57	4,200	69	6,021
58	4,304	70	6,257
59	4,414	71	6,513
60	4,532	72	7,790
61	4,657	73	7,090
62	4,790	74	7,414
63	4,932	75	7,769
64	5,083	76	8,159
65	5,245	77	8,590
66	5,419	78	9,070
67	5,604	79	9,602
68	5,804	80	10,192

### Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall'1 gennaio 2019

Età pensione	Divisori	% da applicare al montante contributivo
57	23,812	4,200
58	23,236	4,304
59	22,654	4,414
60	22,067	4,532
61	21,475	4,657
62	20,878	4,790
63	20,276	4,932
64	19,672	5,083
65	19,064	5,245
66	18,455	5,419
67	17,844	5,604
68	17,231	5,804
69	16,609	6,021
70	15,982	6,257
71	15,353	6,513

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate in età inferiore. Il montante si ottiene applicando alla retribuzione imponibile annua un'aliquota di computo pari a quella contributiva di versamento. Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Il montante contributivo individuale è costituito da:

- il complesso dei contributi soggettivi versati applicando al reddito professionale netto annuo un'aliquota di computo (16% o più in caso di versamenti superiori);
- dalla maggiorazione del 2% richiesta a titolo di contributo integrativo.

Il montante contributivo individuale viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

## **CUMULO GRATUITO**

Dall'1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo, per effetto della cosiddetta finestra mobile;
- per inabilità;
- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione.

A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla circolare 140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata "per formazione progressiva", con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all'1 febbraio 2013 (successiva all'1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

# *Previdenza.flash*

Notizie e approfondimenti su Previdenza e Assistenza a cura della FNP CISL Lombardia

*testi di Salvatore Martorelli e Paolo Zani*



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

**il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.**

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"